

GUIDO CERVATI

**LE PROPRIETA' COLLETTIVE TRA STATO  
E REGIONI**

Estratto da *Nuovo Diritto Agrario*, n. 3/4, 1983

Guido Cervati

## LE PROPRIETA' COLLETTIVE TRA STATO E REGIONI

*Sommario:* 1. Premessa. - 2. Formazione della legislazione del 1924-27. - 3. Giurisdizione e amministrazione. - 4. La nuova via: il dpr 616/1977. - 5. Dubbi e necessità interpretative. - 6. Esigenze di una nuova normativa: a) nazionale. - 7. Segue: b)... e regionale.

1. Dopo la lucida e perspicua relazione De Tommaso tornare a esporre i vari principi che disciplinano la materia appare un fuor d'opera. Ma voglio esprimere invece il mio compiacimento nel veder svolgersi dibattiti, convegni, inviti a scrivere in tema di diritti civici e ancor più poter ammirare esposizioni così chiare come quella che abbiamo ascoltata or ora.

Per ragioni storiche varie, su questa materia si sono addensate nubi di incomprendimento, e molti giuristi hanno il più delle volte evitato parlarne.

La stessa espressione *usi civici* è equivoca ed è adoperata nella legge vigente essenzialmente per indicare gli usi su proprietà private, mentre con denominazioni varie vi si considerano i possessi collettivi esclusivi, che pur interessano una notevole parte del nostro territorio, e nei quali confluiscono anche le terre pervenute a compenso di usi su beni privati.

Tutto ciò è ben noto ed è stato anche chiarito da una giurisprudenza di oltre mezzo secolo.

Qui voglio piuttosto rilevare la stranezza del fatto che parlando di diritti che ebbero ampio sviluppo in tempi passati li si chiamino oggi *usi civici*, e, al singolare, *uso civico* l'utilizzazione del singolo utente di ogni specie di terre collettive, mentre i nostri antichi, almeno nella maggior parte d'Italia, non avevan mai parlato di usi civici definendo con diversi nomi diritti e terre che ne erano oggetto.

Solo nell'Italia meridionale e un paio di secoli or sono si parlava a volte di usi civici, ma in un primo tempo quasi per una raffinatezza teorica: quella di voler indicare che il diritto era costituito e configurato dalla utilizzazione dei beni e che quindi a provarlo bastava provare l'uso, il possesso (sulla rilevanza probatoria di questo anche se con requisiti ridotti cfr. lo Scialoja cui mi riferirò tra breve). E si parlò di usi sia che non si contrapponessero ad essi alieni diritti (nei così detti beni universali) sia che vi si contrapponessero (nelle terre private, oltre o anche nel caso dei c.d. abusi feudali).

Dalle scuole meridionali l'uso dell'espressione si diffuse in altre parti d'Italia, insieme alla qualificazione delle terre collettive come *demanio*.

L'espressione prevalse e si diffuse quando si volle contrapporre la terra d'uso e i diritti collettivi alla libertà della proprietà individuale considerata come situazione giuridica ottimale, se non indispensabile per lo sviluppo dell'agricoltura.

E si parlò allora di usi civici, come di diritti odiosi da abolire, limitare e

ridurre, dividendo irrazionalmente proprietà collettive, e distribuendole a utenti che, non avendo possibilità di coltivarle, le cedevano a terzi.

Ma la proprietà collettiva e gli usi sopravvissero in tutta Europa né la loro estinzione — dove fu realizzata — bastò a creare condizioni migliori nei rapporti agrari. Anzi, come dimostrò il primo dopo-guerra e l'inserimento della legislazione delle c.d. province redente, vi era ampia possibilità di coesistenza tra proprietà individuale e proprietà collettiva.

Sono vicende ben note, su cui vi è ampia letteratura. E qui basti ricordare il bel libro di Paolo Grossi, che espone come già nel secolo scorso correnti di dottrina cercarono rivalorizzare le proprietà collettive.

Ma non voglio indugiare su questo argomento, anche perché il discorso porterebbe troppo lontano.

2. Desidero invece ricordare che la legislazione del 1924/27, dopo aver premesso nella sua intestazione la finalità di *liquidazione* degli usi civici — cioè ancora il più antico programma di negazione — in sostanza — o almeno nella prima parte delle disposizioni — fece prevalere la più completa affermazione e tutela della proprietà collettiva, del suo significato ancora attuale nel mondo giuridico ed economico. Di ciò è prova — oltre che il testo delle norme — l'elevato dibattito al Senato riportato nella *Rivista dei demani* del 1927. Vi parteciparono lo Scialoja, il Mortara, lo Scaduto, il De Stefano, lo stesso Calisse (che anni prima aveva scritto uno studio interpretato da molti di segno contrario): tutti concordi a sostenere la necessità di mantenere la incommerciabilità delle terre collettive, il loro recupero, la tutela dei diritti delle popolazioni. L'intervento di Vittorio Scialoja sulla natura probatoria dei possessi di usi anche se interrotti, precari ed equivoci costituisce notevole pagina della nostra letteratura giuridica in materia e di una visione realistica di storia del diritto (cfr. pag. 71 e 75, *Riv. Dem.*, 1927).

Tante così elevate partecipazioni in un ambiente quale era il Senato del 1927, pose sotto silenzio l'opposizione di chi era allora propugnatore del così detto *colpo di spugna* (l'abolizione di ogni diritto collettivo) e sta a significare come fosse profondamente sentito nella migliore nostra cultura ed esperienza giuridica vitalità e contenuto dei diritti collettivi, tanto da poter esser espressi con perspicuità in interventi estemporanei, e non trovare alcuna replica seria (contro questa disposizione della legge scrisse allora solo un principe romano che voleva intatti i suoi latifondi, mentre la dottrina in genere intervenne adesivamente).

Ma l'altra parte della legge del 1927, quella delle destinazioni da dare alle terre, a volte in contraddizione con la precedente, passò senza adeguati dibattiti. Vi si ripresero i più antichi schemi del riparto di terre coltivabili per creare piccole proprietà tra ex utenti, nonostante che già tali disposizioni avessero dato cattiva prova, e per le terre non suscettibili di coltura agraria si operò un generico rinvio alla legge forestale. Era troppo pericoloso nel 1927 aprire un dibattito su diversi tipi di gestione collettiva, già proposti alcuni lustri prima.

3. Ciò nonostante la legge contiene anche semi nuovi, purtroppo rimasti disapplicati, e meno noti: mi riferisco al consorzio tra quotisti, alla nomina di delegati tecnici per gestire e migliorare le terre, alla creazione di aziende forestali per la gestione autonoma di beni civici.

Sul tema delle disposizioni e del regime da dare a questi beni fondamentale è poi l'art. 11, che enuncia una incompleta ma ampia definizione di beni collettivi

ed assimilati a questi, per dare un nuovo regime con vincoli di inalienabilità, con possibilità di alienazione dei soli beni di cat. *a*), dopo l'assegnazione a categoria. È una norma la cui natura fondamentale ai fini della destinazione è stata scoperta tardi dalla giurisprudenza: in specie da una sentenza del Consiglio di Stato del 1960, oltre che da altre commissariali e da più recenti delle sezioni unite, e su cui occorrerebbe fermarsi a lungo anche perché per molti anni nell'operare quotidiano non se ne era intesa l'importanza.

In questo rapido cenno di alcuni tratti essenziali della legislazione vigente al solo fine di giungere ai concreti problemi di oggi, va ricordato l'altra fondamentale scelta, quella dell'unificazione delle attribuzioni giurisdizionali ed amministrative in materia in testa ad un solo magistrato: il commissario.

Le attribuzioni giurisdizionali (art. 29) compresero tutte le controversie su revindiche e accertamento di esistenza, estensione, natura degli usi o comunque connesse con le operazioni affidate. La giurisprudenza ha definito tale giurisdizione come incidentale alle attribuzioni amministrative (o, *melius*, connessa o accessoria). Nel sistema della legge il commissario doveva di ufficio dar impulso ai procedimenti, e, se sorgevano controversie su diritti, risolverle egli stesso con sentenza esecutiva, per poter così proseguire senza soluzione di continuità il procedimento amministrativo. Era poi previsto un limitato appello alla corte di appello (di Roma poi anche di Palermo) come giudice ordinario.

Sui limiti della giurisdizione commissariale, sui vari gravami e sulla giurisdizione del giudice amministrativo su controversie su interessi vi è ampia letteratura e precisi indirizzi giurisprudenziali (anche se personalmente ritengo che il legislatore aveva ritenuto un'equazione tra materie appellabili e giurisdizione), per cui non è il caso qui soffermarci.

Interessa invece dire che vi è stata una vischiosità della giurisdizione, che ha assunto una funzione prevalente nello svolgimento di procedimenti, ed è stata il più delle volte adita in prevenzione, persino di ufficio: è così venuto meno il disegno di procedimenti amministrativi prevalenti, interrotti da incidentali decisioni su controversie su diritti, e subito dopo portati a compimento. Questo disegno è stato il più delle volte accantonato. Ma non è questo l'aspetto peggiore della scarsa applicazione della legge, quanto i modesti risultati dell'azione amministrativa.

Al commissario erano stati attribuiti in sede amministrativa ampi poteri discrezionali, anche se il più delle volte di discrezionalità tecnica. Nella applicazione che ne seguì, i commissari, spesso insigni giuristi, non trovando adatti strumenti e personale, si affidarono a tecnici non selezionati, mal remunerati, che nell'applicazione della parte già più debole della legislazione, fecero valere come discrezionalità il loro lassismo e l'insensibilità nei diritti collettivi che si dovevano accertare e valutare. I tecnici cui si fece ricorso non seppero proporre razionali sistemazioni delle terre civiche, che son restate abbandonate, quando non quotizzate nel peggiore dei modi.

Mentre così nei cinquanta anni che ci precedono si sono avute sentenze perspicue, a volte risultato di originali indagini storico giuridiche, che resteranno nella nostra letteratura; poi, in sede amministrativa il maggior numero delle soluzioni ha infranto le aspirazioni, e si son viste molte situazioni irreversibilmente deteriorate con legittimazioni *ex art. 9* della legge concesse con canoni irrisori e senza che vi fossero i requisiti di legge; o liquidazioni di *usi* effettuate senza scorpori e con ingiustificati modesti canoni; e ancora riparti, che attraverso la polverizzazione delle terre, non davano modo di realizzare neppure imprese produt-

tive delle terre quotizzate (che quindi saranno presto alienate dai concessionari). Una indagine su questo recente passato ci fa conoscere un quadro terrificante.

4. Di fronte alla non lieta situazione che ho rapidamente esposto, con il dpr 616 del 1977 si è cercato percorrere una via nuova: lasciando ai magistrati le sole funzioni giurisdizionali, purificandole — per così dire — con l'eliminare competenze operative. Tutte le funzioni e competenze amministrative sono state così trasferite alle regioni. Queste hanno oggi la responsabilità di operare colmando omissioni, correggendo deviazioni, riparando errori di ieri: responsabilità immensa, ma che restituisce alla sua naturale sede quella dell'operare, vigilare, tutelare, eseguire. Intanto, accanto alle regioni, si è lasciata la giurisdizione commissariale a portata di mano, che dà modo di poter sollecitamente risolvere le controversie che possono sorgere durante le operazioni in sede amministrativa, col controllo sui rapporti intersubiettivi che spetta al giudice dei diritti.

Purtroppo le interpretazioni del dpr 616/1977 non sono state univoche, i trasferimenti, a volte, non sono stati effettuati o non applicati con la completezza voluta dal legislatore. Si è cominciato col voler limitare i trasferimenti quasi che la loro totalità — chiaramente espressa — non stesse ad escludere limiti.

È occorso un parere del Consiglio di stato per ricordare dati su cui non potevano sorgere questioni, e cioè la consolidata giurisprudenza di molti decenni circa la natura amministrativa (che ne importava il trasferimento) di verifiche, loro pubblicazione, conciliazioni, etc. Dal trasferimento sono escluse solo le legittimazioni riservate al Capo dello stato, che le concede tramite il ministero d'agricoltura: se si ritiene sottratta ogni competenza amministrativa al commissario, questi non può più emettere ordinanze di legittimazioni da approvare dal Capo dello stato, né può collaborare col ministero all'istruttoria dei provvedimenti del Capo dello stato, perché il commissario giudice non è organo subordinato al ministero.

Eppure questa soluzione — che ha trovato concorde la dottrina — lascia nella pratica ancora qualche perplessità, che non tiene conto della chiarezza del dpr 616. Esclusa la competenza amministrativa del commissario il dpr aveva in suo luogo previsto un'*intesa*, ovviamente preventiva, con la regione interessata. Ciò importava la necessità anche dell'istruttoria relativa da parte della regione e la responsabilità di un atto probatorio, sostitutivo di quel che prima era il decreto commissariale. Né si vede quale altro significato a ragione possa avere questa *intesa*.

A prescindere da questi problemi devo però aggiungere che salvo qualche regione, non vi è ancora in tutte, quella febbre di operare che il legislatore delegato col trasferimento aveva sperato. Anzi in qualche regione mi si dice che si sono addirittura lasciate — con aperta violazione di legge (e possibile annullamento di provvedimenti) — ai commissari funzioni trasferite come quelle di approvare e mandar in pubblicazione verifiche o progetti, dare una prima approvazione a conciliazioni (il che non è da confondere col promuoverle che è nella competenza di ogni giudice), etc..

Le leggi regionali, fin ora emanate solo da qualche regione, se hanno il merito di considerare più precisamente il problema della destinazione immediata delle terre (problema che però potrà esser risolto a fondo solo con leggi che prevedano fondi di finanziamenti e fidejussioni, magari da parte di enti di sviluppo, non es-

## ARGOMENTI

sendo consentite garanzie reali) trattano poco dei problemi di fondo: accertamento, impulso, esecuzioni.

Solo la legge campana ha previsto una disposizione limitativa delle legittimazioni alle terre agrarie quanto mai opportuna, ma che richiede una corrispondente norma di equa sanatoria di altre situazioni irrimediabili.

Alcuni settori fondamentali indubbiamente trasferiti, per così dire, non hanno ancora preso il via.

Eppure vi sono attività amministrative che non si possono omettere, o ritardare.

Parlo soprattutto delle reintegre ed esecuzioni amministrative. Il sistema della legge fondamentale è molto chiaro: se vi è legittimazione in sede amministrativa si deve senza indugio provvedere su di esse, o accoglierle e dare quindi un immediato corrispettivo alle amministrazioni, ovvero respingerle e contemporaneamente provvedere a reintegrare le terre. E la stessa rapida successione vi dovrebbe essere per le esecuzioni di sentenze (che stranamente sono state, nella maggior parte, trascurate).

Questo settore dell'esecuzione amministrativa è sottolineato nella sua essenzialità con previsione di atti dovuti, a compiere i quali si stronca qualsiasi contenzioso.

Le regioni devono provvedere sol che ne ricorrano i presupposti, sopperendo così a passate deficienze, ed evitandone nuove.

So che alcune regioni hanno preso questa via, e va loro lode: né devono scoraggiarsi per qualche sospensione da parte dei Tar, perché queste hanno solo finalità garantistiche temporanee, mentre da tempo di fronte ad atti emessi coi presupposti di legge il Consiglio di Stato e la Cassazione han ritenuto non esservi giurisdizione amministrativa, non potersi discutere di legittimità di atti destinati a tutela dei diritti.

Uno dei principali compiti amministrativi dovrà poi essere quello di dare impulso alle verifiche da lungo tempo attese. In molti casi vi sono denunce che risalgono al 1924-1927 mai evase.

Le verifiche importano proposte liquidative e di legittimazione o reintegre, e di sistemazione di terre. Vanno compiute seguendo i consapevoli criteri dettati da una rigorosa giurisprudenza, troppo spesso ignorata.

Le verifiche portano alle sistemazioni finali che devono far sfuggire le terre a future aggressioni di speculatori, dopo aver represso quelle passate, nell'ambito del rispetto dei molteplici interessi delle popolazioni: compito questo che attraverso istituti da nomi vari è stato sempre realizzato nei secoli passati con forme primitive, ma indubbe, di pianificazione.

Devo qui aggiungere che fondamentale sarà selezionare gli ausiliari (giuristi, storici o tecnici) per queste operazioni. Per evitare gli errori del passato sarà bene sceglierli tra chi dimostri di averne capacità e cultura, e non solo da chi chieda di espletarle.

Sarà necessario controllarne l'operato durante lo svolgimento, magari chiedendo relazioni interlocutorie, e finalmente deliberando accuratamente le relazioni definitive prima di disporre la pubblicazione.

Una collaborazione ed un impulso notevole delle autorità amministrative potrà venire dagli assessori previsti dall'art. 28 della legge 1766 del 1927. Questi potranno attendere alla preparazione e formazione dei più delicati provvedimenti e sovrintendere a quelli dovuti, attuativi e di esecuzione. L'esecuzione di rein-

tegre e sentenze è prevista entro limiti predeterminati, per cui diviene un procedimento a tappe obbligate e doveroso, che le regioni devono affidare a loro speciali incaricati. Saranno poi questi a rimettere i dubbi agli organi sovraordinati o segnalare le contestazioni su diritti ai commissari che hanno competenze a risolverle d'ufficio su impulso della regione.

5. Nel concludere questo breve quadro della situazione attuale non voglio tacere del dubbio sorto sul se sia residuata una volontaria giurisdizione ai commissari.

Occorre ricordare che nella legislazione preunitaria, in genere, era richiesto un atto di volontaria giurisdizione per consentire la negoziazione circa i beni indisponibili (così come col codice civile è previsto per atti riguardanti minori, incapaci, etc.).

Un fine scrittore del secolo scorso, il Rinaldi (*Il comune e la provincia*, Potenza 1881, 391), ritiene anzi che, negli antichi regi assensi sui beni delle collettività, il sovrano interveniva come autorità giudiziaria e sentiva organi collegiali giudiziari. Con l'unificazione in uno stesso organo di poteri giudiziari e amministrativi si confusero i controlli e apparvero istituiti plurimi controlli amministrativi. Tolte le funzioni amministrative al commissario (e ben inteso tutte le funzioni operative) è rimasta forse latente una giurisdizione volontaria (ben inteso di natura diversa dalla emissione dei provvedimenti)?

Non è qui la sede per esaminare questo dubbio che ha profili molto complessi, ma lo espongo perché mi auguro che su di esso venga una interpretazione legislativa che eviti la iattura di un contenzioso su provvedimenti già emessi.

Aggiungerò solo che non ho preferenze di scelte, interessandomi solo la certezza.

La soluzione che riconosca risorta o residuata una volontaria giurisdizione potrà maggiormente garantire la deroga alla sicura indisponibilità dei beni, e oltre che diminuire la responsabilità amministrativa di controllo, contiene ulteriori contestazioni giudiziarie.

La soluzione che qualifichi o concentri i controlli in sede amministrativa importa maggiori responsabilità della regione e queste dovranno emettere normative che strutturino precisamente competenze, procedimenti, motivazioni sulle autorizzazioni di attività negoziali, per evitare che prolifichi il contenzioso di nullità di atti circa beni di comunità, che la giurisprudenza ci mostra ancora particolarmente intenso.

Qualsiasi intervento in ogni sede dovrà cercare di definire certezze procedurali, correttezze di scelte, per diminuire il contenzioso, che come ricordava, ancora ai primi del secolo, il Mortara, è sempre stato uno dei peggiori mali aggressivi dei diritti collettivi.

6. Si deve inoltre chiedere al legislatore nazionale:

a) soprattutto disposizioni che consentano vie nuove operative che potrebbero trovare ostacolo in quelli che si dicono *principi* fondamentali di legge dello Stato. Si dovrà così nel presupposto della non distraibilità della terra da finalità agrarie-forestali (salvo particolari fattispecie ove sopravvenisse una diversa pubblica necessità), consentire per le terre suscettibili di coltura agraria una libertà di destinazioni senza postulare l'obbligatorietà delle quotazioni, che non hanno dato risultati positivi: si deve in materia lasciar campo libero alle regioni che potranno scegliere esse le necessarie forme concrete di gestione che rispettino i diritti della collettività.

b) Consentire sanatorie — magari senza corrispettivi — delle piccole private occupazioni contadine, di terre divenute produttive.

c) Prevedere — con motivazioni pertinenti e specifici controlli — elastiche possibilità di diverse destinazioni, purché a finalità pubbliche. Ciò è conforme alla piú antica tradizione, e può evitare la creazione di altre categorie di beni civici, di cui è stata avanzata proposta.

d) Confermare la presunzione semplice di demanialità civica, pacifica in giurisprudenza, ma necessaria guida agli interpreti.

e) Prevedere che le nomine di commissari da parte del Consiglio superiore della magistratura avvengano attraverso oculate scelte che diano affidamento di competenza e dedizione.

f) Ricepire il procedimento del regolamento del 1928 confermandone il sistema probatorio, di liquidazioni e verifiche.

g) Semplificare i procedimenti contenziosi, specie quello di appello che va ricondotto alle norme del processo ordinario, coordinandolo però con poteri inquisitori del giudice e attribuendo analoghi poteri al p.g. che partecipa al procedimento.

h) Confermare — anche se pleonastico — i principi di indisponibilità, già estesi dall'ordinamento a tutte le proprietà collettive, e affermati anche dalla Corte costituzionale (si ricordino gli annullamenti dei decreti legislativi di esproprio per riforma agraria di beni civici).

7. Di contro le regioni potranno emettere leggi e provvedimenti generali. Ho già detto che i compiti delle regioni sono di grande responsabilità.

Nel concludere voglio ricordare che esse succedono ai poteri che negli stati pre-unitari avevano i sovrani: occorre riconoscere che questi li esercitano come compiti fondamentali, seguendo costanti sensi di rigore a prò delle popolazioni e quasi sempre assistendoli nelle lotte feudali.

Le regioni devono intendere che l'affidamento ad esse della tutela e vigilanza sui beni collettivi attribuisce anche questa responsabilità già dei sovrani e costituisce una delle materie primarie della loro attività.

Non crederei neppure che, tolti di mezzo principi di legge statali ostativi, occorran molte norme di legge regionale, e se ne ritengo utile la formazione è soprattutto perché la legge dà veste, prestigio e impulso a dettati che potrebbero esser contenuti anche solo in direttive: la norma legislativa dà maggior incentivo di azione, cataloga per così dire meglio un operare nel cui ambito già oggi la stessa omissione può costituire illecito o può dar luogo ad azione risarcitoria.

Una legge regionale dovrà essenzialmente provvedere a procedimenti e controlli, e indicare destinazioni che soddisfino le collettività di utenti.

E in proposito occorre eliminare un pregiudizio: gli interessi delle collettività di utenti da soddisfare con i beni civici sono *tutti* gli interessi o esigenze che possano di tempo in tempo presentarsi: la nostra storia è piena di questi esempi, e sono caratteristiche le antiche, sempre revocabili, chiusure a difesa del Mezzogiorno di cui si è interessata piú volte anche la Cassazione.

Né si deve dimenticare che tra gli usi civici piú antichi vi era *l'jus casalinandi*, cioè il diritto di farsi casa per abitare, *l'jus pernottandi*, mercé creazioni di ripari per la notte, ed i diritti di abbeverare sé e gli animali, di lavar panni e tanti altri cui oggi corrispondono servizi pubblici obbligatori, e che rappresentano tutte le esigenze delle collettività.

Sono oggi interessi primari della collettività quello ecologico e della difesa del suolo, insieme a forme nuove o anteriori di utilizzazioni.

Dovrà perciò una legge regionale, senza scendere a eccessivi dettagli, indicare la possibilità di varie nuove forme gestorie, in via di massima a cooperativa o utenti associati, autorizzando il ricorso al credito mercè fideiussione su approvazioni di progetti, e lasciando sempre intatta la proprietà collettiva.

Nel presupposto della inalienabilità potranno in casi eccezionali autorizzarsi alienazioni, con specifiche motivazioni di pubblico interesse; ricorrendo però, sempre che occorra, (anche in luogo di espropriazioni) al poco noto istituto del mutamento di destinazione, che garantisce il permanere dell'appartenenza e il controllo sulle utilizzazioni.

Della scelta degli ausiliari ho già detto. Dovrà provvedersi a loro adeguata remunerazione; che richiami su questi incarichi i più esperti.

Gli oneri sulla regione non saranno che partite di giro perché la regione ha dalla legge la facoltà di chiedere mandati di ufficio a carico dei comuni, mentre gli uffici regionali possono redigere i riparti di spese a carico dei beneficiari di provvedimenti.

Chi ottiene legittimazioni, riparti e persino chi subisce una reintegra è tenuto a corrispondere il rimborso delle spese cui hanno dato luogo le relative operazioni: non comprendo perché si ometta la continuità di questi recuperi.

D'altro canto è sempre vigente l'art. 12 della legge 1078 del 1930 che impone agli istituti di credito agrario di porre a disposizione dei commissari (oggi regioni) le spese per le operazioni che i comuni non anticipassero, al tasso legale di sconto. E anche queste anticipazioni, dice la legge, devono poi a carico degli interessati.

Della necessità di provvedere sulle speciali reintegre ed esecuzioni sentenze ho già detto. In una legge se ne può parlar solo per svegliare l'attenzione su questi atti costituenti obblighi per la regione e prevedere un rapido piano di reintegre, al fine di determinare la precedenza in relazione alle finalità da raggiungere. Di sommo interesse sarà poi istituire corsi di formazione professionale per operatori, che faccia render ad essi conto del significato di queste operazioni nell'ambito di ogni reciproco impegno a tutela ambientale e territoriale.

Ho indicato così sommariamente anche alcuni punti cui può attendere il legislatore regionale, ma soprattutto è alle varie regioni che va rivolto l'invito di aver sempre presente l'importanza dell'affidamento ad esse della gestione di terre e diritti collettivi.